

All'attenzione del  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
BANCA D'ITALIA  
Via Milano 51  
00184 Roma  
Pec: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Li 19 febbraio 2021

**Oggetto: risposta alla consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”**

Ai sensi del Provvedimento del 9 luglio 2019 della Banca d'Italia, ASSO112 – Associazione dei Confidi Italiani ex art. 112 del Testo unico bancario, presenta la propria risposta alla consultazione in oggetto, con particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti dei Confidi iscritti all'Organismo dei Confidi Minori ex art. 112-bis del Testo unico bancario.

\*\*\*\*\*

Alla Sezione II, paragrafo 1 della Bozza in consultazione “Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare”, al punto 1.7 si indica “*Copia del verbale della riunione [del Consiglio di Amministrazione] è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente*”.

In premessa si evidenzia che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228, (“Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri”), all'art. 9, comma 1, lettera d) attribuisce all'Organismo per la Tenuta dell'Elenco dei Confidi Minori (d'ora in avanti OCM) il seguente incarico: “*verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b.*”. Il Testo unico bancario affida all'OCM l'incarico di verificare il “*possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli*

25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a)”. Quindi, l’attività di verifica illustrata nella Sezione II, paragrafo 1 del documento in consultazione è assegnata all’OCM per decreto.

Sulla base delle considerazioni relative al sistema normativo dei Confidi ex art. 112 e, nello specifico, ai poteri ed alle funzioni dell’OCM, si propone di considerare il coinvolgimento dell’OCM stesso nella procedura per la valutazione dell’idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare. La proposta ha la finalità di assolvere il dettato normativo del Decreto Ministeriale citato insieme alla volontà di non ripetere la medesima procedura. Inoltre, l’avvio dell’OCM ed il coinvolgimento dello stesso consentirebbe di trattare i Confidi ex art. 112 secondo i criteri di specificità e proporzionalità.

Nel ringraziare per l’attenzione, inviamo distinti saluti.

Il Presidente  
(Donatella Visconti)



---

**Segreteria Tecnica**  
*Luca Zuccotti*  
segreteria@asso112.it